



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## IL SEGRETARIO GENERALE

**PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL PASSAGGIO DALLA CATEGORIA B AL PARAMETRO RETRIBUTIVO INIZIALE DELLA CATEGORIA A PER 18 UNITA' RISERVATO AL PERSONALE NON DIRIGENZIALE APPARTENENTE AL RUOLO SPECIALE DELLA PROTEZIONE CIVILE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 52, COMMA 1-bis, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165.**

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante "*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente "*Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*";

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*";

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174 rubricato "*Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche*";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, rubricato "*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*", come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2023, n. 82;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, rubricato "*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e, in particolare, l'articolo 52, comma 1-bis, il quale prevede, tra l'altro, che, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, rubricato “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

**VISTO** il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;

**VISTO** il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*”;

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rubricato “*Codice dell'amministrazione digitale*”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008, relativo alla “*Organizzazione e funzionamento di Sistema presso la Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 febbraio 2009, n. 41;

**VISTA** la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2008, recante “*Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 febbraio 2009, n. 36;

**VISTA** la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2014, relativa al “*Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico*” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2014, n. 79;

**VISTE** le indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile, inerenti a “*La determinazione dei criteri generali per l'individuazione dei Centri operativi di Coordinamento e delle Aree di Emergenza*” del 31 marzo 2015;

**VISTA** la direttiva del 30 aprile 2021 - Indirizzi di predisposizione dei piani di Protezione civile - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 6 luglio 2021;

**VISTO** il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni, concernente “*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del*



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e in particolare l’art. 23, commi 1 e 2;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata determinata la dotazione organica del personale non dirigenziale del ruolo speciale tecnico amministrativo del Dipartimento della protezione civile;

**VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

**VISTO** il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”;

**VISTO** il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “*Misure per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di pubblica amministrazione e università e ricerca*”;

**VISTO** il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Presidenza del Consiglio dei ministri sottoscritto il 17 maggio 2004 per il quadriennio normativo 2002-2005;

**VISTO** il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Presidenza del Consiglio dei ministri sottoscritto il 31 luglio 2009 per il quadriennio normativo 2006-2009;

**VISTO** il Contratto collettivo nazionale integrativo per il comparto Presidenza del Consiglio dei ministri sottoscritto il 10 novembre 2009;

**VISTO** il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Presidenza del Consiglio dei ministri sottoscritto il 7 ottobre 2022 per il triennio normativo ed economico 2016 - 2018;

**VISTO** il Piano integrato di attività e organizzazione, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2023, e in particolare la sottosezione relativa al piano triennale dei fabbisogni di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri per il triennio 2023-2025;

**VISTO** il DPCM 21 dicembre 2022 di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l’anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025;

**VISTO** l’art. 13 del DPCM 29 marzo 2022, come da ultimo rimodulato, con il quale “*La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento protezione civile è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 24 e 25 allegate*”;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

**VISTO** l'art. 5 del DPCM 11 maggio 2023, con il quale "La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Protezione Civile è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicata nella Tabella 7 allegata";

**RAVVISATA** l'opportunità, al fine di valorizzare le professionalità interne, di indire una procedura selettiva per la progressione tra le categorie professionali, riservata al personale del ruolo speciale della protezione civile appartenente alla categoria B, per 18 unità;

## DECRETA

### Articolo 1

#### *(Indizione della procedura di selezione)*

1. È indetta una procedura di selezione per il passaggio di 18 unità di personale dalla categoria B al parametro retributivo iniziale della categoria A, riservata al personale del ruolo speciale della protezione civile, ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

### Articolo 2

#### *(Destinatari e requisiti di ammissione)*

1. La procedura di cui all'articolo 1 è riservata al personale del ruolo speciale della protezione civile, appartenente alla categoria B, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in posizione di prestito presso altre amministrazioni o enti pubblici e privati che, alla data di pubblicazione del bando, risulti in servizio e sia munito di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ovvero di laurea triennale, necessari per lo svolgimento delle attività cui il personale medesimo sarà destinato.
2. Possono partecipare alla selezione i dipendenti che abbiano conseguito una valutazione positiva della performance individuale nel 2021 e nel 2022 in Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Non possono partecipare alla selezione i dipendenti che nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando siano stati interessati da provvedimenti disciplinari presso la Presidenza o altra pubblica amministrazione, con esclusione del rimprovero verbale e del rimprovero scritto (censura) previsti dall'articolo 58, comma 1, rispettivamente alle lettere a) e b) del CCNL 7 ottobre 2022, ovvero i dipendenti interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, salvo che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado, ai sensi dell'articolo 23 del CCNL 17 maggio 2004, come integrato dall'articolo 12 del CCNL 31 luglio 2009.
4. Può partecipare alla procedura selettiva con riserva il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare alla data di pubblicazione del bando. In questo caso l'eventuale inquadramento nella categoria A è sospeso e subordinato all'archiviazione del procedimento disciplinare o



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

alla sua definizione con irrogazione di una delle sanzioni previste dall'articolo 58, comma 1, rispettivamente alle lettere a) e b) del CCNL 7 ottobre 2022.

5. Può, altresì, partecipare alla procedura selettiva con riserva, il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare alla data di pubblicazione del bando, qualora il predetto procedimento sia sospeso in attesa di definizione del giudizio penale avviato nei suoi confronti. In tal caso, l'eventuale inquadramento nella categoria A è comunque sospeso e subordinato alla definizione del giudizio con formula di piena assoluzione, ovvero all'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, nonché in caso di archiviazione del procedimento disciplinare o della sua definizione con irrogazione di una delle sanzioni previste dall'articolo 58, comma 1, rispettivamente alle lettere a) e b) del CCNL 7 ottobre 2022.

## Articolo 3

### *(Presentazione della domanda di partecipazione)*

1. Nella domanda di ammissione alla procedura, da compilarsi utilizzando il modello allegato, i candidati devono indicare:
  - le generalità e l'indirizzo di posta elettronica presso cui desiderano ricevere le comunicazioni inerenti la procedura;
  - il titolo di studio;
  - eventuali periodi di assenza non computabili ai fini dell'anzianità e periodi di servizio prestati in posizione di part time.
2. I candidati dovranno, inoltre, dichiarare di non essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali, fermo restando l'obbligo di indicarli in caso contrario; di non aver riportato condanne penali passate in giudicato; di non avere procedimenti disciplinari pendenti e di non aver subito sanzioni disciplinari negli ultimi due anni, ovvero di trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5.
3. Alla domanda, corredata di copia di valido documento di identità, dovrà essere obbligatoriamente allegato il curriculum in formato europeo dal quale risultino:
  - a) i titoli o competenze professionali ovvero di studio posseduti;
  - b) numero e tipologia degli incarichi rivestiti nell'ambito degli uffici e delle strutture presso i quali il dipendente ha prestato servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e/o in altre pubbliche amministrazioni;
  - c) le funzioni svolte nell'ambito dei predetti uffici e strutture, con indicazione dell'anzianità maturata nell'esercizio delle stesse;
  - d) valutazione positiva della performance individuale conseguita dal dipendente nel 2021 e nel 2022 in Presidenza del Consiglio dei ministri con indicazione della relativa fascia di merito per ogni anno.
4. Tale domanda deve essere indirizzata al Dipartimento per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio trattamento giuridico, contenzioso e politiche formative – Servizio trattamento giuridico reclutamento e mobilità. Le domande devono essere inviate, a pena di esclusione, all'indirizzo [dip@pec.governo.it](mailto:dip@pec.governo.it), entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando sulla rete *intranet* dell'Amministrazione



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

(<http://www.pcm.it>), nonché sul sito istituzionale del Governo (<http://www.governo.it>) – Sezione Amministrazione trasparente.

5. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R.
6. L'Amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati e può disporre in ogni momento l'esclusione dalla procedura.

## Articolo 4

### *(Commissione)*

1. Ai fini della procedura, con successivo provvedimento sarà nominata una Commissione esaminatrice.

## Articolo 5

### *(Fasi della procedura di selezione)*

1. La procedura di selezione si articola nelle seguenti fasi: a) valutazione dei titoli; b) colloquio.
2. Il punteggio massimo conseguibile da ciascun candidato è pari a 50 punti.

## Articolo 6

### *(Valutazione dei titoli)*

1. Per la valutazione dei titoli, la Commissione di cui all'articolo 4 dispone di un punteggio totale di 35 punti, ripartiti come di seguito indicato.
  - A. Valutazione del curriculum (massimo punti 23).
    - a) Possesso di titoli o competenze professionali, ovvero di studio (massimo punti 15):
      - i. diploma di laurea /laurea magistrale o laurea specialistica che sia il naturale proseguimento della laurea triennale indicata quale requisito ai fini della partecipazione: 1 punto;
      - ii. laurea triennale ulteriore rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione alla selezione, con esclusione di quelle propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale già dichiarata: 1 punto;
      - iii. ulteriore diploma di laurea /laurea magistrale o laurea specialistica: 2 punti;
      - iv. master di primo livello: 1 punto;
      - v. master di secondo livello: 2 punti;
      - vi. dottorati di ricerca: 4 punti;
      - vii. corsi di specializzazione con esami finali presso università o enti equiparati: 3 punti;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

- viii. abilitazioni professionali: 3 punti;
- ix. idoneità conseguita in procedure selettive per il passaggio alla categoria A effettuate nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri indette successivamente al 1° gennaio 2019: 3 punti.
- b) Tipologia e numero di incarichi (massimo punti 4):
- i. incarichi di RUP, direzione lavori, direzione dell'esecuzione contrattuale: 1 punto per ciascun incarico svolto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri negli ultimi 15 anni, 0,25 punti per ciascun incarico se svolto in altre pubbliche amministrazioni;
  - ii. incarichi di supporto al RUP, direttore dei lavori e direttore dell'esecuzione contrattuale: 0,5 punti per ciascun incarico svolto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri negli ultimi 15 anni, 0,10 punti per ciascun incarico se svolto in altre pubbliche amministrazioni;
  - iii. incarichi di componente di commissioni, ivi comprese quelle giudicatrici, comitati e gruppi di lavoro costituiti nell'ambito del Dipartimento della protezione civile, incarichi di componente di Strutture di missione, incarichi di Referente o Vicario di Funzione di supporto nell'ambito del Dipartimento della protezione civile: 0,5 punti per ciascun incarico svolto negli ultimi 15 anni;
  - iv. partecipazione ad attività operative di emergenza, sul territorio nazionale o all'estero, ovvero nell'ambito delle "funzioni di supporto" di protezione civile previste dalle vigenti disposizioni in materia di preparazione e gestione delle emergenze, in occasione di emergenze di rilievo nazionale o internazionale o attività esercitative, svolte negli ultimi 15 anni sul territorio, anche presso i centri operativi e di coordinamento costituiti ai vari livelli, o presso la Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile:
    - 1 punto per ciascuna emergenza o attività esercitativa in caso di attività fuori sede superiore ai 15 giorni, anche non continuativi, per le emergenze nazionali e superiore ai 7 giorni, anche non continuativi, per le emergenze internazionali;
    - 0,5 punti per ciascuna emergenza o attività esercitativa in caso di attività presso la Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile superiore ai 15 giorni, anche non continuativi;
  - v. incarichi di docenza in corsi di formazione in materia di protezione civile: 0,25 punti per ciascun incarico svolto negli ultimi 15 anni;
  - vi. incarichi di rappresentanza del Dipartimento della protezione civile in convegni, seminari e incontri pubblici: 0,25 punti per ciascun incarico svolto negli ultimi 15 anni;
  - vii. incarichi di referente per lo svolgimento di specifiche attività nell'ambito degli Uffici e Servizi di assegnazione del Dipartimento della protezione civile: 0,10 punti per ciascun incarico svolto negli ultimi 15 anni.
- c) Valutazione positiva della performance individuale conseguita dal dipendente nel 2021 e nel 2022 in Presidenza del Consiglio dei ministri (massimo punti 4):
- i. fascia di merito alta (punti 2 per ciascun anno);



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

- ii. fascia di merito media (punti 1 per ciascun anno);
  - iii. fascia di merito bassa (punti 0,5 per ciascun anno) in relazione al minimo richiesto per la ammissione.
- B. Anzianità di servizio (massimo punti 12).
- a) maturata nell'ambito della PCM: punti 0,5 per ogni anno o frazione superiore a mesi 6 di anzianità nella categoria B o posizioni equivalenti e/o punti 0,25 per ogni anno o frazione di anno superiore a mesi 6 di anzianità in categorie inferiori alla B o posizioni equivalenti, fino a un massimo di 12 punti;
  - b) maturata nell'ambito di altre pubbliche amministrazioni a seguito di assunzione con contratto a tempo determinato o indeterminato: punti 0,25 per ogni anno o frazione superiore a mesi 6 di anzianità nella categoria B o posizioni equivalenti, fino a un massimo di 3 punti.
2. Ai fini della valutazione dell'anzianità di servizio, l'attività prestata a titolo di rapporto di lavoro a tempo parziale sarà valutata ai sensi e nel rispetto della normativa vigente in materia di parità di trattamento tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno.
  3. All'esito della valutazione dei titoli la Commissione formulerà una graduatoria.
  4. Il punteggio minimo conseguibile nella valutazione dei titoli per accedere al colloquio è di 13 punti.

## Articolo 7

### (Colloquio)

1. Il colloquio, cui sono ammessi i candidati che abbiano raggiunto nella valutazione dei titoli il punteggio minimo di 13 punti, è finalizzato ad accertare la conoscenza della normativa nazionale in materia di protezione civile e la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti in materia di protezione civile e di svolgimento del procedimento amministrativo.
2. Al colloquio può essere attribuito un punteggio massimo di 15 punti.
3. Superano il colloquio i candidati che raggiungono un punteggio minimo di 8 punti.

## Articolo 8

### (Graduatoria)

1. Ai fini della formazione della graduatoria di merito, il punteggio finale è determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nel colloquio, di cui ai precedenti articoli 6 e 7. A parità di merito trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di precedenza e preferenza previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2023, n. 82.
2. I candidati in possesso di titoli di preferenza, secondo la normativa vigente, devono dichiarare nella domanda il titolo che dia diritto a tali benefici, da possedere alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.





# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

3. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva, deve far pervenire a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo [dip@pec.governo.it](mailto:dip@pec.governo.it), le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
4. La graduatoria finale, approvata con decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sarà pubblicata sulla rete intranet dell'Amministrazione (<http://www.pcm.it>), nonché sul sito istituzionale del Governo (<http://www.governo.it>) – Sezione Amministrazione trasparente; dalla data dell'avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

## **Articolo 9**

### ***(Controllo delle dichiarazioni del personale)***

1. Ai sensi e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia, l'Amministrazione può provvedere in ogni momento, anche successivamente alla definizione delle procedure di selezione, alla verifica delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione.
2. Qualora le verifiche dovessero accertare la falsità delle predette dichiarazioni, il candidato verrà, con apposito provvedimento, escluso dalla procedura con annullamento dell'inquadramento nella categoria A, qualora conseguito, ferme restando le conseguenze penali, civili, amministrative e disciplinari.

## **Articolo 10**

### ***(Inquadramento in ruolo)***

1. I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno inquadrati nella Categoria A, parametro retributivo F1, del ruolo speciale tecnico della protezione civile.
2. Il rapporto di lavoro ha decorrenza giuridica ed economica a far data dalla sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## Articolo 11

### *(Trattamento dei dati personali)*

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura e per le eventuali attività successive nel rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla procedura di selezione possono essere inseriti in apposite banche dati e possono essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti, che competono all'Ufficio trattamento giuridico politiche formative e contenzioso e alla commissione esaminatrice, per lo svolgimento della procedura di selezione, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dare corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione e agli adempimenti relativi alla procedura concorsuale.
4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati è il Segretario Generale. Il responsabile del trattamento è il Capo del Dipartimento per il personale. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate dall'Amministrazione nell'ambito della procedura medesima.
6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.
7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali. La graduatoria finale di merito è diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito intranet e istituzionale dell'Amministrazione.
8. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato può inoltre esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

## Articolo 12

### *(Pubblicazione)*

1. Il presente bando ed il decreto di approvazione della graduatoria finale saranno pubblicati sulla rete *intranet* dell'Amministrazione (<http://www.pcm.it>), nonché sul sito istituzionale



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

del Governo (<http://www.governo.it>) – Sezione Amministrazione trasparente, dove saranno altresì pubblicate tutte le comunicazioni concernenti la presente procedura.

## Articolo 13

### (Accesso agli atti)

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa, l'accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.
3. L'amministrazione può disporre il differimento al fine di assicurare la riservatezza dei lavori della commissione, la tutela dell'anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali.
4. Con la presentazione della domanda di partecipazione il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase dall'Amministrazione previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo selettivo del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti relativi alla procedura.
5. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Coordinatore del Servizio trattamento giuridico, reclutamento e mobilità presso il Dipartimento per il personale dell'Amministrazione.

## Articolo 14

### (Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente avviso, si farà riferimento alle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia.
2. Il presente decreto sarà trasmesso all'ufficio del bilancio e per il riscontro della regolarità amministrativo contabile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per il visto di competenza.

Roma, 15 NOV. 2023

IL SEGRETARIO GENERALE

Carlo Deodato

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
 SEGRETARIATO GENERALE  
 UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO  
 DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE  
 VISTO E ANNOTATO AL N. 4140/2023  
 Roma, 21/11/2023  
 IL REVISORE

Di Epovani

IL DIRIGENTE

firmato e. d. G. B.